



Emittente: Direzione – Ufficio Sezioni
Oggetto: Modifiche al Regolamento generale
Destinatari: Sezioni e Sottosezioni CAI
Data: Milano, 11 maggio 2016
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

Con riferimento all'interpretazione autentica dell'art. 71, comma 7, lettera f), del Regolamento generale formulata dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC) con atto n. 32 del 9 ottobre 2015, si comunica che il CC nella propria riunione del 1° maggio 2016:

- preso atto delle criticità manifestate dalle Sezioni e dai Gruppi Regionali e Provinciali in merito all'applicazione dello stesso art. 71;
- tenuto conto del parere espresso in merito al medesimo argomento dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali tenutasi in data 30 aprile 2016;

ha valutato opportuno modificare il testo del Regolamento generale apportandovi i seguenti emendamenti (evidenziati in carattere grassetto e/o barrato):

Art. 71

Omissis

7. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi **elettivi**:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano;
- c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o territoriali avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
- f) quanti al momento della elezione ~~a componente di un organo centrale~~ hanno superato il settantacinquesimo anno di età; **la presente disposizione non si applica alle Sezioni**;
- g) quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.

Omissis

Il testo del Regolamento generale così emendato entra in vigore con effetto immediato.

Si provvede inoltre a trasmettere in allegato il testo integrale del Regolamento generale che recepisce l'integrazione sopra indicata.

Milano, 11 maggio 2016

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore